



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - Legge Provinciale 21 aprile 1987, n. 7.
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

Deliberazione n. 2468 di data 12 marzo 2018

Oggetto: Legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7.

Autorizzazione alla realizzazione di un nuovo terrazzo esterno a servizio del bar-ristorante denominato "PAGANELLA 2" – p.ed. 442 e p.fond. 1875 C.C. Terlago – nell'area sciistica della Paganella, in Comune di Vallelaghi.

Sono presenti:

- | | |
|---------------------------------|---|
| - dott. Romano STANCHINA | - Presidente f.f. |
| - dott. Silvio DALMASO | - componente effettivo Servizio Impianti a fune e piste da sci |
| - dott. Luca MALESANI | - componente supplente Servizio Foreste e fauna |
| - ing. Matteo MERZLIAK | - componente supplente Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio |
| - dott.ssa Paola VISINTAINER | - componente supplente Servizio Geologico |
| - ing. Cristina PENASA | - componente supplente Servizio Bacini Montani |
| - geom. Sergio BENIGNI | - componente supplente Servizio Prevenzione rischi |
| - dott.ssa Elisabetta ROMAGNONI | - componente supplente Servizio sviluppo sostenibile e aree protette |
| - ing. Claudio PALLAORO | - componente supplente Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali |

Sono altresì presenti, senza diritto di voto, il dott. Alessandro Silvestri ed il geom. Antonio Nicolussi del Servizio Impianti a fune e piste da sci, l'arch. Alessia Ruggeri del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio e il ing. Alessio Bertò del Servizio Turismo e sport.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mittempergher.

...o.O.o...

Premesso che l'art. 35 delle norme di attuazione della l.p. 27 maggio 2008, n. 5 "Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale", ha previsto, tra l'altro, che attrezzature di servizio e infrastrutture strettamente connesse allo svolgimento degli sport invernali e altre funzioni e infrastrutture ammissibili nelle aree sciabili siano ammesse solo previo accertamento della loro stretta connessione o compatibilità con lo svolgimento degli sport invernali, nell'ambito delle procedure autorizzative previste dalle norme provinciali in materia.

Considerato che con l'art. 101 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale, approvato con il Decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg, sono state approvate le disposizioni in materia di edificazione nelle aree sciabili, attuative dell'art. 35 sopra citato.

Vista la domanda pervenuta in data 13 novembre 2017, con la quale la società Funivie Valle Bianca S.p.A., con sede in Andalo, Località Laghet, 3, ha chiesto - ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7 - l'autorizzazione alla realizzazione di un nuovo terrazzo esterno a servizio del bar-ristorante denominato "PAGANELLA 2" – p.ed. 442 e p.fond. 1875 C.C. Terlagò – nell'area sciistica della Paganella, in Comune di Vallelaghi.

Visti gli elaborati progettuali evidenziati i lavori proposti, a firma del geom. Loris Bottamedi, datati settembre 2017.

Udito il relatore.

Preso atto che il progetto prevede la realizzazione di un nuovo terrazzo esterno a servizio del bar-ristorante denominato "Paganella 2", ubicato a circa quota 1750 m.s.l.m. a margine della pista da sci denominata "S. Antonio" e della linea dell'impianto di risalita "Prati di Gaggia – Mughi della Paganella", nell'area sciistica della Paganella. Il nuovo terrazzo si sviluppa sul lato sud dell'edificio con dimensioni complessive in pianta pari a circa 37,20 m di lunghezza e circa 10,00 m di larghezza, ed è composto da:

- un impalcato che si estende dal fabbricato verso ovest per una lunghezza di circa 15,20 m, costituito da una struttura portante in acciaio zincato sostenuta verso l'esterno da un telaio di pilastri tubolari ancorati ad una fondazione in c.a. e da un soprastante piano di calpestio realizzato con un orditura di travi e assi di legno di larice al naturale;
- un plateatico che si estende verso est per una lunghezza di circa 22,00 m, pavimentato sempre con assi di legno di larice al naturale in continuità con il piano di calpestio del nuovo impalcato.

Per il sostegno interno dell'impalcato è prevista in adiacenza alla muratura dell'edificio una struttura in c.a. in cui verrà ricavato un locale tecnico, che verrà mascherata con una rampa di terreno adeguatamente profilata. Il terrazzo sarà dotato di una pannellatura laterale con funzione frangivento realizzata in vetro con montanti di sostegno in ferro zincato. Per garantire il passaggio dei mezzi battipista e l'ingresso al garage e ai locali tecnici presenti al piano interrato dello stabile è previsto lo spostamento dell'attuale stradina di accesso verso est, a valle del nuovo terrazzo.

Considerato che i lavori in argomento rientrano nei limiti della potestà autorizzatoria della Commissione di coordinamento di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012.

Ciò premesso,

LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

- visto l'art. 35 delle norme di attuazione della l.p. 27 maggio 2008, n. 5;
- vista la l.p. 4 marzo 2008 n. 1;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012;
- visto il Regolamento urbanistico-edilizio provinciale (*decreto del Presidente della Provincia n. 8-61/Leg*); ai sensi dell'articolo 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7, ad unanimità di voti,

d e l i b e r a

1. di autorizzare la società Funivie Valle Bianca S.p.A., con sede in Andalo, Località Laghet, 3, alla realizzazione del nuovo terrazzo esterno a servizio del bar-ristorante denominato "PAGANELLA 2" – p.ed. 442 e p.fond. 1875 C.C. Terlago – nell'area sciistica della Paganella, in Comune di Vallelaghi, quale risulta dagli elaborati progettuali citati in premessa;
2. di subordinare la presente autorizzazione alla perfetta osservanza da parte del richiedente della seguente prescrizione tecnico-operativa:
 - la pannellatura laterale con funzione frangivento dovrà essere raccordata in continuità con l'andamento sinuoso della copertura del bar-ristorante;
3. di stabilire che i lavori, autorizzati con il presente atto, abbiano inizio entro due anni dalla data della presente deliberazione e termine entro tre anni dalla data di effettivo inizio dei lavori stessi;
4. di disporre che la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata prontamente al Servizio Impianti a fune e piste da sci ed alla competente Stazione Forestale, quest'ultima anche per vie brevi, per gli eventuali controlli di competenza. Dovrà altresì essere comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori medesimi;
5. di dare atto che, ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali, ai sensi degli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87;
6. di rendere noto che l'accertamento della conformità delle opere con i relativi strumenti di pianificazione urbanistica e regolamenti di attuazione è di competenza del Comune territorialmente interessato;
7. di disporre che il presente provvedimento ed il relativo progetto siano inviati al Servizio Foreste e fauna per il controllo di competenza;
8. di rendere noto che ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO
- Gianfranco Mittempergher -

f.to IL PRESIDENTE F.F.
- dott. Romano Stanchina -

AS/SD/fr